



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA

Ordinanza N. **22**

In data **15/03/2020**

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 in esecuzione degli arti 7 e 9 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 - Chiusura Villa Comunale

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale ;

Ravvisato che l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 stabilisce :
art. 7 “ *Al fine di evitare il potenziale assembramento di persone nei parchi pubblici e similari, si dispone la chiusura di dette aree con effetto immediato*”;

art. 9 - *Alle Autorità Competenti spetta l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.*

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020", le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020, cessando di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, alla luce del DPCM 11 marzo 2020, e delle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 e precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020;

Ritenuto necessario adottare, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 demandate ai Sindaci nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate quali misure necessarie volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs.267 /2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale di Bagnara Calabria";

ORDINA

In esecuzione a quanto disposto dagli art.7 e 9 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 la chiusura della Villa Comunale.

Dispone che la presente Ordinanza venga notificata ai soggetti destinatari del provvedimento a mezzo pec, al Comando Stazione Carabinieri di Bagnara Calabria , alla Polizia Municipale, al fine di vigilare , nel rispetto delle proprie competenze.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. La stessa potrà essere aggiornata qualora si rendesse necessario a seguito di nuova valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza da parte dei cittadini è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 15/03/2020

Il Sindaco
Rag. Gregorio Giuseppe Frosina